CAMERA DEI DEPUTATI N. **2980**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Disposizioni per il finanziamento e la perequazione pubblica dei servizi ecosistemici e ambientali comunali

Presentata il 24 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha la finalità di istituire un sistema nazionale di perequazione pubblica ambientale volto a riconoscere e sostenere i comuni, e le loro forme associative, che investono in una rete strategicamente pianificata di aree naturali, seminaturali, agricole, forestali, urbane e acquatiche, pianificate e gestite in modo integrato, per conservare, ripristinare o migliorare i servizi ecosistemici di interesse generale e di connettività ecologica, attraverso un approccio che, superando una concezione meramente negoziale dei pagamenti per i servizi ecosistemici e ambientali, introduce un meccanismo pubblico stabile, fondato sulla funzione perequativa dello Stato e sulla misurazione oggettiva del contributo ecologico dei territori.

Presupposto politico e giuridico della presente proposta di legge è la vocazione e la competenza di molti territori, in particolare montani, rurali, forestali, fluviali, agricoli, lacustri, costieri e delle aree interne, a produrre benefici ambientali, cosiddetti « servizi ecosistemici e ambientali » (SEA), che ricadono su comunità, economie e sistemi urbani, anche lontani dai luoghi in cui tali benefici sono generati: acqua, riduzione del rischio idrogeologico, assorbimento del carbonio, tutela della biodiversità, fertilità dei suoli, paesaggio e regolazione climatica costituiscono funzioni di interesse pubblico che meritano riconoscimento, sostegno e remunerazione.

Il quadro regolatorio dei SEA si è progressivamente evoluto rispetto alla formulazione originaria del *Millennium Ecosystem Assessment* del 2005, secondo il quale

costituiscono l'insieme dei benefici materiali e immateriali forniti dagli ecosistemi al genere umano, che, tuttavia, resta centrale poiché consente di rendere visibile il contributo degli ecosistemi al benessere umano, ma che oggi deve necessariamente essere letta alla luce dei più recenti sviluppi scientifici e istituzionali maturati in ambito internazionale ed europeo, come, in particolare, il *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services* dell'*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) del 2019, che ha rafforzato l'esigenza di considerare non soltanto i servizi ecosistemici in senso stretto, ma più in generale i « contributi della natura alle persone » (*nature's contributions to people*), evidenziando il rapporto tra biodiversità, funzioni ecologiche, qualità della vita, salute, sicurezza alimentare, sicurezza idrica, resilienza climatica, valori culturali e coesione delle comunità: un approccio che non sostituisce la nozione di servizi ecosistemici, ma che ne amplia il significato, includendo anche i benefici materiali, immateriali, regolativi, culturali e relazionali.

Ai fini della presente proposta di legge appare comunque opportuno mantenere una definizione operativa coerente con l'approccio europeo *Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services* (MAES), che lega la mappatura degli ecosistemi, la valutazione del loro stato di conservazione e la valutazione dei servizi ecosistemici alla pianificazione e alla gestione sostenibile del territorio. In questa prospettiva, i SEA sono intesi come benefici diretti e indiretti, materiali e immateriali, che gli ecosistemi, le loro funzioni e i loro processi forniscono alla collettività, compresi i servizi di approvvigionamento, di regolazione e di mantenimento, nonché i servizi culturali.

La presente proposta di legge si raccorda, inoltre, con l'approccio *Integrated system for Natural Capital Accounting* (INCA), sviluppato dalla Commissione europea per la contabilità del capitale naturale e dei servizi ecosistemici in coerenza con il sistema internazionale SEEA *Ecosystem Accounting*. Occorre sottolineare che questa impostazione assume particolare rilievo nel rapporto tra le aree montane e le aree interne, da un lato, e le aree urbane, produttive e di pianura dall'altro. Molti servizi ecosistemici essenziali – come la disponibilità e la qualità dell'acqua, la regolazione idrologica, la prevenzione del dissesto, l'assorbimento del carbonio, la conservazione della biodiversità, la qualità del paesaggio e la resilienza climatica – sono generati o mantenuti in territori caratterizzati da bassa densità demografica, fragilità amministrativa, spopolamento e maggiori costi di gestione del territorio, mentre i relativi benefici ricadono spesso su popolazioni, imprese e sistemi urbani situati a valle o comunque esterni ai territori fornitori.

In termini economici, molti di questi servizi si presentano come esternalità, cioè come effetti di un'attività che si ripercuote positivamente o negativamente su soggetti che non hanno avuto un ruolo decisionale rispetto ad essa. Pur avendo un valore riconosciuto anche dal punto di vista economico, molti servizi ecosistemici non hanno però un sistema di remunerazione e quindi un mercato in grado di creare forti motivazioni per la loro tutela e l'aumento della loro offerta, circostanza che a sua volta genera difficoltà nella stima del loro valore economico.

Negli ultimi sessant'anni l'uomo ha modificato gli ecosistemi con una velocità e una forza che non si erano mai osservate prima. Le cause principali sono state la crescente necessità di cibo, acqua dolce, legname, fibre e fonti energetiche, un impatto che sta provocando una perdita irreversibile di biodiversità e che, in particolare, ha compromesso il 60 per cento dei servizi ecosistemici del pianeta. Diventa, pertanto, fondamentale che le decisioni relative alla gestione e alla pianificazione del territorio tengano conto delle funzioni e dei SEA, affinché gli amministratori locali possano controllare le pressioni che minacciano l'ecosistema e la loro funzionalità e migliorarne l'efficacia attraverso la previsione di un modello di *governance* che si basi su strumenti quali, ad esempio, la remunerazione di tali servizi.

La presente proposta di legge si muove nel solco tracciato dal regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, che ha reso giuridicamente vincolanti obiettivi di ripristino degli ecosistemi degradati e richiesto ai singoli Stati membri la predisposizione di un piano nazionale di ripristino (PNR). La medesima tiene conto, inoltre, del quadro normativo nazionale già esistente, in particolare, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, attribuisce alle regioni un ruolo nella promozione dei pagamenti per servizi ecosistemici (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile. La presente proposta di legge, tuttavia, non vuole sostituire tali competenze regionali, ma istituire una cornice nazionale di coordinamento, perequazione e finanziamento, al fine di valorizzare la cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali, le Autorità di bacino distrettuali, le aree protette, gli enti gestori e le comunità locali.

Dunque, la perequazione pubblica ambientale prevista dalla presente proposta di legge non si sovrappone al suddetto quadro normativo, ma ne costituisce uno strumento nazionale di attuazione territoriale, volto a finanziare le funzioni amministrative, manutentive, gestionali e conoscitive necessarie affinché gli obiettivi dell'Unione europea possano essere compiutamente realizzati nei territori. Inoltre, il Fondo nazionale di perequazione pubblica ambientale previsto dalla presente proposta di legge non remunera meri obblighi di legge, né trasferisce risorse in modo indistinto, ma sostiene attività aggiuntive, integrative o di mantenimento attivo delle funzioni ecosistemiche, secondo princìpi di addizionalità, permanenza, misurabilità, non duplicazione dei finanziamenti e vincolo di destinazione.

L'elemento centrale della presente proposta di legge è l'indice comunale dei servizi ecosistemici e di ripristino, basato su dati oggettivi e aggiornabili, in raccordo con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto nazionale di statistica, il Comitato per il capitale naturale di cui all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le Autorità di bacino distrettuali e le banche di dati ambientali nazionali e regionali. Il suddetto indice distingue tra la dotazione ecosistemica esistente, la qualità della gestione, il fabbisogno di ripristino, la vulnerabilità ambientale, la popolazione beneficiaria o esposta e i risultati verificabili.

Con il meccanismo proposto si evita, da un lato, il rischio di premiare indistintamente i territori dotati storicamente di risorse naturali, dall'altro, il rischio di concentrare le risorse solo laddove il degrado è maggiore, finendo con il trascurare chi custodisce capitale naturale strategico per il Paese. Solo in tal modo la perequazione pubblica ambientale è capace di combinare compensazione, manutenzione attiva, ripristino e premialità per risultati.

La presente proposta di legge, inoltre, attribuisce rilievo specifico alla gestione associata, come ad esempio le unioni di comuni, le comunità montane, le aree protette, i domini collettivi e gli altri soggetti territoriali, poiché molti territori fornitori di servizi ecosistemici, nonostante siano piccoli comuni con limitata capacità amministrativa, possono svolgere un ruolo decisivo nella programmazione e nell'attuazione degli interventi.

La presente proposta di legge prevede, infine, una fase di sperimentazione iniziale di tre anni, coordinata con il PNR, volta a testare i criteri, gli indicatori, le modalità di riparto, gli strumenti di rendicontazione e l'impatto degli interventi, un avvio graduale che consente di ridurre l'incertezza tecnica e finanziaria e di costruire progressivamente un sistema stabile di finanza pubblica ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e princìpi generali)

1. La presente legge ha la finalità di riconoscere il valore pubblico e il ruolo dei servizi ecosistemici e ambientali e della loro intrinseca attitudine a generare, direttamente o indirettamente, in stretta relazione con l'ecosistema, il benessere sociale ed economico.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1 della presente legge, di adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, e di dare attuazione agli articoli 9 e 41, terzo comma, della Costituzione, alla strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80, mediante una gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, delle risorse idriche, della produzione di energia da fonti rinnovabili locali e dello sviluppo di un modello di agricoltura e di turismo sostenibili, è istituito un sistema di promozione e di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (SEA) di interesse generale forniti dai comuni e dalle loro forme associative, anche attraverso la realizzazione, la pianificazione e la gestione integrata di una rete strategicamente pianificata di aree naturali, seminaturali, agricole, forestali, urbane e acquatiche, finalizzata a conservare e migliorare i servizi ecosistemici di interesse generale, a sostenere la gestione attiva del capitale naturale e il ripristino degli ecosistemi degradati nonché a contrastare lo spopolamento delle aree interne del Paese, anche quando i relativi benefici ricadano su popolazioni, imprese, sistemi produttivi e territori diversi da quelli in cui tali servizi sono generati.

3. Le finalità del sistema di remunerazione dei SEA di cui alla presente legge consistono nell'assicurare uno stato di con-

servazione degli ecosistemi adeguato allo svolgimento delle loro funzioni e dei loro processi ed eventualmente nell'incrementare nel tempo la loro funzionalità, provvedendo al ripristino degli stessi, ove necessario, in modo da tutelare il loro valore per la collettività e da contribuire allo sviluppo sostenibile, attraverso il superamento di procedure di carattere negoziale tra i fornitori e i beneficiari di un determinato SEA e l'istituzione, a regime, di un meccanismo di perequazione pubblica ambientale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « servizi ecosistemici e ambientali »: i benefìci, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che gli ecosistemi, le loro funzioni e i loro processi forniscono alla collettività e dai quali dipendono il benessere umano, la salute, la sicurezza ambientale, l'economia, la qualità del territorio e la resilienza climatica. Essi comprendono, in particolare, i servizi di approvvigionamento, regolazione, supporto e culturali, tra cui la regolazione del ciclo dell'acqua, la ricarica delle falde, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, la conservazione della biodiversità, l'impollinazione, la fertilità del suolo, la produzione alimentare sostenibile, la qualità paesaggistica, la fruizione naturale e ricreativa, il raffrescamento urbano e periurbano;

b) « capitale naturale comunale »: l'insieme delle componenti naturali, seminaturali, agricole, forestali, idriche, paesaggistiche e agro-ecologiche presenti nel territorio del comune, suscettibili di generare i SEA;

c) « perequazione pubblica ambientale »: il meccanismo di finanza pubblica attraverso cui lo Stato riconosce, remunera e sostiene i territori dei comuni che forniscono, mantengono, ripristinano o miglio-

rano i SEA di interesse sovracomunale, regionale, nazionale o dell'Unione europea;

d) « territori fornitori »: i comuni e le loro forme associative nei cui territori sono generati, mantenuti, ripristinati o migliorati i SEA rilevanti per la collettività generale;

e) « territori beneficiari »: i territori, le popolazioni, le imprese, i sistemi agricoli, urbani o produttivi che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei SEA generati dai territori fornitori;

f) « indice comunale dei servizi ecosistemici e di ripristino »: l'indicatore composito nazionale utilizzato per misurare la capacità di un territorio comunale di generare, mantenere, ripristinare o migliorare i SEA e di contribuire agli obiettivi del piano nazionale di ripristino (PNR) adottato ai sensi dell'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2024/1991.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si interpretano in conformità con quanto stabilito dal citato regolamento (UE) 2024/1991 e dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di biodiversità, foreste, acque, suolo, clima, aree protette, siti della rete Natura 2000 e con la contabilità del capitale naturale.

Art. 3.

(Fondo nazionale di perequazione pubblica ambientale)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Fondo nazionale di perequazione pubblica ambientale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di consentire l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 6.

2. Il Fondo è alimentato, a regime:

a) per una quota pari al 50 per cento, dalle risorse della fiscalità generale;

b) per una quota pari al 30 per cento, dai proventi derivanti dalle aste di quote di emissione di gas a effetto serra, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

c) per una quota pari al 20 per cento, dai canoni, dalle concessioni o dai prelievi connessi all'utilizzo di risorse naturali, idriche, energetiche o ambientali.

3. Le risorse del Fondo sono assegnate ai territori fornitori secondo i criteri e gli indici di riparto di cui agli articoli 4, 5 e 6 e sono destinate al finanziamento:

a) della remunerazione dei SEA forniti dai territori comunali attraverso la realizzazione di una rete, strategicamente pianificata, di aree naturali, seminaturali, agricole, forestali, urbane e acquatiche;

b) degli interventi di manutenzione, di conservazione, di gestione, di ripristino e di miglioramento del capitale naturale, di prevenzione e di mitigazione del dissesto idrogeologico e idraulico, di tutela delle acque, delle falde, delle sorgenti e dei bacini idrografici, di gestione forestale sostenibile, di prevenzione di incendi e di incremento della capacità di assorbimento del carbonio, di tutela della biodiversità, degli *habitat*, dei corridoi ecologici e delle aree protette, di rinaturalizzazione, di riduzione del consumo di suolo, di de-impermeabilizzazione e di raffrescamento urbano;

c) dell'attività di monitoraggio, di contabilità ambientale, di rendicontazione ecologica, di progettazione e di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti beneficiari.

4. Possono accedere alle risorse del Fondo i comuni e le loro forme associative, le province e le città metropolitane, limitatamente alle funzioni di coordinamento territoriale e di area vasta, gli enti gestori di aree protette, le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque de-

nominate, ove riconosciute dall'ordinamento, e i soggetti pubblici gestori di demani civici, proprietà collettive e domini collettivi.

5. Nell'ambito di programmi, accordi o convenzioni promossi dagli enti di cui al comma 4, possono altresì essere destinatari indiretti delle risorse del Fondo i proprietari, i conduttori, i gestori forestali, agricoli e agroambientali, nonché i consorzi e gli altri soggetti privati che concorrono alla produzione, al mantenimento, al ripristino e al miglioramento dei SEA.

6. Ai fini della presente legge le regioni, le unioni dei comuni e le comunità montane si impegnano, sotto il profilo organizzativo di coordinamento e di assegnazione di risorse professionali e di materiale amministrativo, a favorire la gestione associata delle funzioni ambientali, in particolare per i piccoli comuni, i comuni montani e i comuni delle aree interne.

7. L'accesso alle risorse del Fondo può essere subordinato, nei casi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, alla presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di programmi pluriennali di gestione, manutenzione, ripristino o miglioramento dei SEA.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, lettera *a-bis)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 4.

(Criteri per la remunerazione prioritaria dei SEA)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 riconosce e remunera, prioritariamente, i seguenti SEA:

a) acqua, falde e regolazione idrologica, con particolare riferimento alla ricarica degli acquiferi, alla tutela di sorgenti, pozzi, zone umide, bacini idrografici, aree di laminazione naturale e suoli permeabili;

b) prevenzione del dissesto idrogeologico e idraulico, con riferimento alla sta-

bilità dei versanti, alla riduzione del rischio di frane, alluvioni, erosione e degrado del suolo;

c) clima, assorbimento e stoccaggio del carbonio, con riferimento ai boschi, all'arboricoltura da legno, ai prati permanenti, ai pascoli, ai suoli agricoli, alle aree naturali, al verde urbano e periurbano;

d) biodiversità e connettività ecologica, con riferimento alle aree protette, ai siti della rete Natura 2000, agli *habitat* prioritari, ai corridoi ecologici, alle siepi, ai filari, alle fasce ripariali, agli ecosistemi fluviali, lacustri, costieri e agroforestali;

e) suolo fertile e produzione alimentare sostenibile, con riferimento alla tutela dei suoli agricoli, alle pratiche agricole a basso impatto ambientale, all'agricoltura biologica, alla conservazione del paesaggio rurale e alle filiere locali sostenibili;

f) paesaggio e fruizione naturale, con riferimento alla qualità paesaggistica, alla fruizione lenta, escursionistica, ricreativa e culturale dei territori;

g) raffrescamento urbano e adattamento ai cambiamenti climatici, con riferimento al verde urbano, alla copertura arborea, ai suoli drenanti, alla de-impermeabilizzazione dei suoli, all'ombreggiamento e alla riduzione delle isole di calore;

h) manutenzione ecologica del reticolo idrografico minore, con riferimento agli alvei, ai torrenti, ai fossi, ai canali, alle sponde, alle aree ripariali e alle infrastrutture verdi e blu.

2. Sono altresì remunerati prioritariamente i SEA e gli interventi di ripristino necessari al conseguimento degli obiettivi del PNR, compresi quelli relativi agli ecosistemi terrestri, fluviali, agricoli, forestali, urbani, costieri e d'acqua dolce, agli impollinatori, agli *habitat* e alle specie di interesse unionale.

3. I SEA di cui al presente articolo sono riconosciuti, attivati, mantenuti, migliorati o ripristinati attraverso comportamenti, interventi o modalità di gestione verificabili.

4. La mera presenza storica di capitale naturale non comporta l'automatico riconoscimento del diritto alla remunerazione, fatti salvi i casi in cui la stessa sia accompagnata da attività di tutela, manutenzione, gestione, monitoraggio, impegno alla conservazione o contributo documentato agli obiettivi di ripristino.

Art. 5.

(Indice comunale dei SEA e di ripristino)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, è istituito l'Indice comunale dei SEA e di ripristino, di seguito denominato « Indice », quale strumento per la misurazione della capacità dei territori comunali di fornire SEA alla collettività e di contribuire agli obiettivi del PNR.

2. L'Indice è elaborato secondo metodologie coerenti con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi nonché con le banche di dati ambientali nazionali e regionali e raccoglie dati oggettivi, verificabili e aggiornabili, provenienti da banche di dati nazionali, regionali e locali, concernenti:

a) l'uso e la copertura del suolo;

b) lo stato dell'ambiente naturale in Italia, comprensivo dei valori naturali e dei profili di vulnerabilità territoriale, come individuato dalla Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) gli inventari forestali;

d) il consumo di suolo e il rischio idrogeologico, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) le aree protette e i siti della rete Natura 2000;

f) i bacini idrografici, le sorgenti, le falde e il reticolo idrografico;

g) i dati climatici e ambientali;

h) i dati agricoli, forestali e agroambientali;

i) la popolazione esposta o beneficiaria dei SEA;

l) i dati e gli indicatori del PNR;

m) il monitoraggio degli impollinatori e degli *habitat*.

3. L'Indice si articola nelle seguenti componenti:

a) capacità idrologica e tutela delle acque;

b) capacità di prevenzione del dissesto e tutela del suolo;

c) capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio;

d) biodiversità, *habitat* e connettività ecologica;

e) qualità agricola, agro-ecologica e paesaggistica;

f) fabbisogno di ripristino e vulnerabilità ambientale;

g) popolazione direttamente o indirettamente beneficiaria o esposta ai SEA;

h) contributo agli obiettivi del PNR;

i) impegni di gestione, risultati verificabili e capacità di monitoraggio;

l) capacità di contrasto del fenomeno dello spopolamento delle aree interne del Paese.

4. L'Indice distingue tra:

a) dotazione ecosistemica esistente;

b) qualità della gestione;

c) fabbisogno e potenziale di ripristino;

d) risultati conseguiti;

e) benefìci sovracomunali generati;

f) coerenza con il PNR;

g) capacità amministrativa e gestione associata.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'ISPRA, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per il capitale naturale di cui all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le Autorità di bacino distrettuali e il Comitato di cui all'articolo 15, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità tecniche di elaborazione, aggiornamento, pubblicazione e revisione dell'Indice.

Art. 6.

(Criteri di riparto del Fondo nazionale di perequazione pubblica ambientale)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3 sono ripartite ogni tre anni in base ai seguenti criteri:

a) una quota fissa di accesso, destinata a garantire la partecipazione anche dei piccoli comuni;

b) una quota calcolata sulla base della capacità ecosistemica del territorio;

c) una quota calcolata sulla base del fabbisogno ambientale, sul livello di vulnerabilità e sul potenziale di ripristino;

d) una quota premiale calcolata in relazione ai progetti, ai risultati verificabili, alla gestione associata, alla contabilità ambientale e alla rendicontazione sociale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il riparto del Fondo di cui all'articolo 3 è determinato secondo i seguenti criteri:

a) 40 per cento sulla base dei SEA prodotti, mantenuti o migliorati;

b) 20 per cento sulla base del fabbisogno di ripristino e della vulnerabilità ambientale;

c) 15 per cento sulla base del contributo agli obiettivi del PNR;

d) 10 per cento sulla base dei progetti di ripristino, manutenzione, monitoraggio o miglioramento;

e) 10 per cento quale quota ai piccoli comuni;

f) 5 per cento quale quota fissa di accesso.

3. In sede di prima ripartizione, una quota del Fondo di cui all'articolo 3 può essere riservata ai territori che generano benefici ambientali in favore di aree urbane, produttive, agricole o densamente popolate poste a valle o comunque esterne al territorio fornitore dei SEA.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le percentuali di cui al comma 2 possono essere aggiornate sulla base degli esiti del monitoraggio e dell'evoluzione del PNR.

Art. 7.

(Regime sperimentale)

1. La presente legge, per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, è attuata in via sperimentale a livello nazionale, in coordinamento con il PNR e con il coinvolgimento prioritario dei comuni montani e delle aree interne periferiche e ultraperiferiche, delle unioni di comuni e delle comunità montane, dei territori forestali ad alta rilevanza ecosistemica, dei bacini idrografici montani e delle aree di ricarica delle falde, delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000, dei territori agroforestali caratterizzati da un elevato valore naturale, dei territori soggetti a rischio idrogeologico, incendi, spopolamento o abbandono gestionale e degli ecosistemi urbani e periurbani prioritari ai fini del ripristino, della deimpermeabilizzazione e del raffrescamento climatico.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i territori pilota e le modalità di partecipazione alla sperimentazione.

3. La sperimentazione è finalizzata a verificare l'Indice comunale dei SEA e di ripristino e i criteri di riparto, misurare l'efficacia degli interventi, valutare i costi amministrativi, definire le modalità di estensione progressiva del Fondo di cui all'articolo 3 e verificare il raccordo con gli obiettivi del PNR.

4. Al termine della sperimentazione, il Governo trasmette alle Camere una relazione contenente gli esiti della sperimentazione stessa e le eventuali proposte di revisione normativa. Le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia possono esaminare la relazione di cui al primo periodo e adottare atti di indirizzo secondo le rispettive disposizioni regolamentari.

Art. 8.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 3, le modalità di ricorso all'Indice di cui all'articolo 5, i requisiti minimi dei programmi di intervento, le modalità di monitoraggio, rendicontazione controllo, revoca, recupero e riassegnazione delle risorse, le procedure semplificate per i piccoli comuni e per la gestione associata e i criteri di coordinamento con il PNR e con gli altri strumenti finanziari.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità

di coordinamento del Fondo di cui all'articolo 3 con i fondi forestali, i fondi per la difesa del suolo e i fondi per le aree protette, con le politiche agricole comuni e i programmi di sviluppo rurale, con i programmi regionali di pagamento dei SEA, con le *green community,* con le risorse destinate alle aree interne e alla montagna, con i mercati volontari del carbonio e le certificazioni ambientali e con le risorse destinate all'attuazione del PNR.

3. Il decreto di cui al comma 1 assicura la coerenza tra le misure finanziate dal Fondo di cui all'articolo 3 e gli obiettivi, le scadenze, gli indicatori e il formato di rendicontazione previsti dalla normativa dell'Unione europea sul ripristino della natura.

Art. 9.

(Vincolo di destinazione delle risorse e divieto di doppio finanziamento)

1. Le risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 3 sono vincolate alla realizzazione di interventi volti alla conservazione, al ripristino, alla manutenzione o al miglioramento dei SEA.

2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo sono ammissibili le spese per la gestione forestale sostenibile, la prevenzione incendi boschivi, la manutenzione dei versanti e del reticolo idrografico minore, la rinaturalizzazione di corsi d'acqua, delle sponde, delle zone umide e delle aree degradate, la tutela e la ricarica delle falde, gli interventi di de-impermeabilizzazione e di drenaggio urbano sostenibile, l'incremento e la manutenzione del verde urbano, periurbano e rurale, la tutela di *habitat*, specie, corridoi ecologici, siepi, filari e fasce ripariali, il recupero di paesaggi rurali, terrazzamenti, pascoli, prati permanenti e colture tradizionali, gli interventi per gli impollinatori e per la connettività ecologica, le politiche di contrasto dello spopolamento delle aree interne del Paese, il monitoraggio, la misurazione, la contabilità ambientale e i sistemi informativi territoriali, la progettazione, l'assistenza tecnica e la gestione associata delle funzioni ambientali.

3. Gli interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 3 devono rispettare i princìpi di addizionalità rispetto agli obblighi ordinari di legge, di permanenza delle funzioni ecosistemiche, di misurabilità dei risultati, di tracciabilità delle risorse, di coerenza con la pianificazione ambientale, paesaggistica, forestale, agricola, climatica e di bacino, e di compatibilità con gli obiettivi del PNR.

4. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3 non possono remunerare il medesimo servizio ecosistemico o il medesimo intervento già integralmente finanziato da altri strumenti pubblici, fatti salvi i casi in cui le stesse sono destinate a componenti aggiuntive, integrative, di mantenimento attivo o migliorative.

5. Le amministrazioni competenti assicurano la tracciabilità dei finanziamenti mediante appositi codici identificativi degli interventi e sistemi informativi interoperabili.

6. Gli enti beneficiari sono tenuti a rendicontare, per ciascun anno, l'impiego delle risorse ricevute e i risultati conseguiti.

Art. 10.

(Rapporti con le regioni e le province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione della presente legge nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione in materia di competenze legislative, amministrative e di autonomia finanziaria.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, le regioni possono integrare le risorse del Fondo di cui all'articolo 3 con proprie risorse nonché individuare ulteriori indicatori territoriali conformi all'Indice di cui all'articolo 5, promuovere accordi tra i territori fornitori e i territori beneficiari dei SEA, sostenere i comuni nella predisposizione di programmi e di progetti afferenti ai SEA, coordinare gli interventi finanziati con il Fondo di cui all'articolo 3 con la pianificazione forestale, agricola, paesaggistica, climatica e di

bacino e raccordare le misure regionali con il PNR.

3. Restano ferme le competenze delle regioni in materia di promozione dei sistemi di remunerazione dei SEA generati dalla gestione forestale sostenibile, ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, le regioni possono prevedere strumenti di perequazione pubblica ambientale ulteriori e più favorevoli.

Art. 11.

(Accordi territoriali di beneficio ecosistemico)

1. Al fine di valorizzare i benefìci sovracomunali dei SEA, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli enti locali, gli enti gestori delle aree protette, i gestori dei servizi idrici, energetici e infrastrutturali e altri soggetti pubblici o privati possono promuovere la stipulazione di accordi territoriali di beneficio ecosistemico, al fine di individuare il servizio ecosistemico generato o ripristinato, il territorio fornitore o il soggetto beneficiario del SEA, il valore o la rilevanza del SEA, gli impegni di manutenzione, tutela, ripristino o miglioramento dei SEA, le modalità di contribuzione economica dei SEA, gli strumenti di monitoraggio e verifica e il rapporto con il PNR e con la pianificazione di bacino.

2. Gli accordi territoriali di cui al presente articolo possono concorrere al finanziamento degli interventi ammessi al Fondo di cui all'articolo 3.

3. Resta ferma la normativa vigente in materia di bacini imbriferi montani, demani collettivi, usi civici, concessioni idriche, forestali ed energetiche.

Art. 12.

(Programmi locali di perequazione ambientale e di ripristino)

1. Ai fini di cui alla presente legge gli enti beneficiari, singolarmente o in forma

associata, possono presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si pronuncia entro sessanta giorni, programmi locali di perequazione ambientale e ripristino, aventi durata non inferiore a tre anni e che indicano i SEA interessati, gli ecosistemi da conservare, mantenere, ripristinare o migliorare, gli interventi previsti, gli indicatori di risultato, i soggetti coinvolti, le fonti di cofinanziamento, le modalità di partecipazione delle comunità locali nonché la coerenza con il PNR e con gli strumenti regionali e locali di pianificazione.

2. I programmi locali di perequazione ambientale e ripristino possono essere predisposti, d'intesa con i comuni interessati, anche dalle unioni di comuni, dalle comunità montane, dagli enti gestori di aree protette, dalle Autorità di bacino distrettuali o da altri enti territoriali.

3. La presentazione di programmi locali di perequazione ambientale e ripristino in forma associata costituisce criterio premiale ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 13.

(Linee guida, rendicontazione e verifica dei risultati)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'ISPRA e l'ISTAT, sono adottate le linee guida nazionali per la misurazione dei SEA, la rendicontazione delle risorse utilizzate, la verifica dei risultati, la pubblicazione dei dati in formato aperto e la semplificazione degli adempimenti per i piccoli comuni. Le linee guida nazionali assicurano, ove possibile, la coerenza dei dati e degli indicatori con i sistemi dell'Unione europea e internazionali di contabilità del capitale naturale e dei SEA.

2. La valutazione complessiva degli interventi effettuati e dei risultati conseguiti ai sensi della presente legge è riportata, in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato, nell'illustrazione delle risul-

tanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali di cui all'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 14.

(Partecipazione delle comunità locali e consultazione pubblica)

1. La ricognizione dei SEA e la definizione degli interventi finanziabili prevedono il coinvolgimento delle comunità locali attraverso forme di consultazione, promosse dagli enti beneficiari, dei cittadini, delle imprese agricole e forestali, dei gestori di beni collettivi, delle associazioni ambientaliste, degli enti del Terzo settore, dei consorzi, delle università, dei centri di ricerca e degli ordini professionali, dei soggetti economici beneficiari dei SEA, dei giovani, delle scuole e delle comunità locali coinvolte in attività di cura, monitoraggio e fruizione del territorio.

2. La consultazione delle comunità locali costituisce un criterio premiale ai fini dell'accesso alla quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*.

3. Le procedure partecipative di cui al presente articolo sono coordinate, ove possibile, con le forme di consultazione previste per il PNR, la pianificazione di bacino, i piani delle aree protette e gli strumenti regionali e locali di pianificazione ambientale.

Art. 15.

(Comitato nazionale per la perequazione pubblica ambientale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Comitato nazionale per la perequazione pubblica ambientale (CNPPA), che svolge funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e di supporto all'attuazione della presente legge, in raccordo con le strutture competenti per la realizzazione del PNR. Il CNPPA è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti

soggetti istituzionali: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero per gli affari regionali e le autonomie; ISPRA; Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); ISTAT; regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM); Autorità di bacino distrettuali.

2. Il CNPPA formula altresì proposte in ordine all'aggiornamento dell'Indice di cui all'articolo 5, ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 3, alla definizione dei SEA prioritari, al monitoraggio e alla valutazione degli impatti, al coordinamento con altri strumenti finanziari e normativi e al raccordo tra la perequazione ambientale e il PNR.

3. Ai componenti del CNPPA non spettano compensi, gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Dall'istituzione del CNPPA non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Monitoraggio, controlli e revoca delle risorse)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi dell'ISPRA, effettua il monitoraggio annuale dell'attuazione della presente legge, che riguarda le risorse assegnate, gli interventi realizzati, i SEA mantenuti, migliorati o ripristinati, i risultati ambientali conseguiti, l'efficacia dei criteri di riparto, le eventuali duplicazioni di finanziamento, la capacità amministrativa degli enti beneficiari e il contributo al conseguimento degli obiettivi del PNR.

2. In caso di mancato utilizzo, utilizzo difforme, assenza di rendicontazione delle risorse o perdita dei requisiti, le risorse medesimo sono revocate e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 17.

(Relazione alle Camere)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze trasmettono alle Camere una relazione, riferita all'anno precedente, sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale sono indicati la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, le risorse assegnate, i territori beneficiari dei contributi, i SEA remunerati, gli interventi realizzati, gli effetti ambientali, sociali e territoriali rilevati, le criticità emerse, le eventuali proposte di modifica normativa, il contributo del Fondo di cui all'articolo 3 al conseguimento degli obiettivi del PNR e della Strategia nazionale per la biodiversità 2030.

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0202670